

**STATUTO**  
**DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA**

**Art. 1 - Denominazione**

1. E' costituita una societa' per azioni denominata "Alia Servizi Ambientali S.p.A.", in forma abbreviata "Alia S.p.A."
2. Possono esserne soci i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Centro", cosi' come delimitato ai sensi della legge regionale toscana 28 dicembre 2011, n. 69.
3. Le partecipazioni possono essere altresì detenute per mezzo di societa' a maggioranza di capitale pubblico partecipata, direttamente o indirettamente, da uno o piu' Comuni appartenenti al territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "ATO Toscana Centro" e all'ente od organo che gli succedera'.
4. Possono esserne altresì soci soggetti diversi dai precedenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

**Art. 2 - Oggetto Sociale**

1. La Societa' ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, tramite partecipazione a societa' di qualunque tipo, enti, consorzi o imprese e la gestione (anche in regime di Concessione) dei servizi ambientali (ivi inclusi quelli di igiene urbana).  
Rientrano tra tali attivita' a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) la gestione integrale di tutte le tipologie di rifiuto finalizzata al riutilizzo, riciclaggio e recupero di materia ed energia nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento finale, comprese le trasformazioni industriali necessarie alla rigenerazione ed al recupero;
  - b) lo smaltimento, quale fase residuale dell'attivita' di gestione, di tutte le tipologie di rifiuti (ed in particolare i rifiuti solidi urbani pericolosi e non, i rifiuti speciali, pericolosi e non, tra i quali gli industriali e i sanitari, compresi quelli allo stato liquido), compresa l'innocuizzazione dei medesimi, nonche' l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo;
  - c) la progettazione, la realizzazione e/o gestione di impianti di termovalorizzazione della risorsa rifiuti e le reti, eventualmente connesse, di tele riscaldamento e trasporto di energia elettrica;
  - d) i servizi di disinfestazione, di disinfezione e di bonifica;
  - e) i servizi di trasporto in conto proprio e in conto terzi;
  - f) noleggio di veicoli a terzi;
  - g) attivita' di progettazione, modificazione, autoriparazione e revisione di mezzi propri e in conto terzi;
  - h) ogni altro servizio, anche complementare o sussidiario, inerente i servizi ambientali e/o di igiene urbana, compresa l'attivita' editoriale per la comunicazione ambientale, i bilanci ambientali, le indagini e le attivita' per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza;
  - i) le attivita' di progettazione, consulenza, assistenza e servizi nel campo delle analisi di laboratorio ed in ogni altro campo dei servizi ambientali e/o di igiene urbana e attivita' complementari e similari.
  - j) la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle aree a verde pubbliche e/o private ad uso pubblico;
  - l) attivita' di verifica e validazione progetti.

2. La societa' puo' inoltre eseguire ogni altra attivita', operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

3. La Societa' ha altresì per oggetto lo svolgimento del coordinamento tecnico, gestionale e finanziario delle societa' partecipate e la prestazione, in loro favore, di servizi, in logica di Gruppo.

4. La societa' potra' compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attivita' economiche, industriali, commerciali, immobiliari e mobiliari, tecnico-scientifiche che si rendessero necessarie ed opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale, nonche' assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio - nell'osservanza delle prescrizioni delle normative vigenti in materia.

Potra' infine rilasciare avalli, fidejussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni assunte anche da terzi, purché societa' collegate o controllate o controllanti o sottoposte al controllo delle controllanti.

### **Art. 3 - Sede**

1. La societa' ha sede nel Comune di Firenze, all'indirizzo risultante nel registro delle imprese.

2. L'organo amministrativo ha facolta' di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nell'ambito del comune indicato al comma 1 e di istituire o di sopprimere ovunque unita' locali operative.

3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Societa', si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso quello risultante nel libro soci.

### **Art. 4 - Durata**

1. Il termine di durata della Societa' e' fissato al 31 dicembre 2060 (due-milasesanta) e puo' essere prorogato con le formalita' previste dalla legge.

## **CAPITALE**

### **Art. 5 - Capitale**

1. Il capitale sociale e' di Euro 85.376.852,00 suddiviso in n. 85.376.852 azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna, suddivise nelle categorie di cui oltre.

2. Il capitale sociale puo' essere aumentato in una o piu' volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalita' e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.

3. Il capitale sociale potra' essere aumentato anche tramite conferimenti in natura ai sensi dell'art. 2440 del codice civile e/o con esclusione o limitazione del diritto di opzione dei soci.

4. Il capitale sociale e' suddiviso in azioni delle seguenti categorie:

I. AZIONI DI CATEGORIA A: tali azioni, emesse in n. 61.089.246 attribuiscono ai loro titolari i diritti economici e amministrativi propri delle azioni ordinarie con le particolarita' di seguito indicate:

- nel caso di delibere relative agli argomenti di cui all'art. 15.2, lett. a), b) e c) del presente statuto, le azioni sono depotenziate nel senso che il

voto esprimibile per ognuna di esse si intende valere non come unita' ma come 0,663848 voti e quindi, ad esempio, come 663,848 voti per ogni 1.000 azioni di categoria possedute;

- le azioni in parola, attribuiscono ai loro titolari il diritto di nominare due componenti del Consiglio di Amministrazione e un Sindaco effettivo con funzioni di Presidente con il procedimento descritto ai successivi art. 18 e 23 del presente statuto.

II. AZIONI DI CATEGORIA B: tali azioni, emesse in n. 9.463.106 attribuiscono ai loro titolari i diritti economici e amministrativi propri delle azioni ordinarie con le particolarita' di seguito indicate:

- nel caso di delibere relative agli argomenti di cui all'art. 15.2, lett. a), b) e c) del presente statuto, le azioni sono dotate di voto plurimo nel senso che il voto esprimibile per ognuna di esse si intende valere non come unita' ma come 2,526180 voti e quindi, ad esempio, come 2.526,180 voti per ogni 1.000 azioni di categoria possedute;

- le azioni in parola, attribuiscono ai loro titolari il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione, un Sindaco effettivo ed uno supplente nel rispetto della regola di alternanza, con il procedimento descritto ai successivi art. 18 e 23 del presente statuto.

III. AZIONI DI CATEGORIA C: tali azioni, emesse in n. 13.728.000 attribuiscono ai loro titolari i diritti economici e amministrativi propri delle azioni ordinarie con le particolarita' di seguito indicate:

- nel caso di delibere relative agli argomenti di cui all'art. 15.2, lett. a), b) e c) del presente statuto, le azioni sono dotate di voto plurimo nel senso che il voto esprimibile per ognuna di esse si intende valere non come unita' ma come 1,306027 voti e quindi, ad esempio, come 1.306,027 voti per ogni 1.000 azioni di categoria possedute;

- le azioni in parola, attribuiscono ai loro titolari il diritto di nominare un componente del Consiglio di Amministrazione, un Sindaco effettivo ed uno supplente nel rispetto della regola di alternanza, con il procedimento descritto ai successivi art. 18 e 23 del presente statuto.

IV. AZIONI DI CATEGORIA D: tali azioni, emesse in n. 1.096.500 attribuiscono ai loro titolari i diritti economici e amministrativi propri delle azioni ordinarie con le particolarita' di seguito indicate:

- nel caso di delibere relative agli argomenti di cui all'art. 15.2, lett. a), b) e c) del presente statuto, le azioni sono dotate di voto plurimo nel senso che il voto esprimibile per ognuna di esse si intende valere non come unita' ma come 2,725244 voti e quindi, ad esempio, come 2.725,244 voti per ogni 1.000 azioni di categoria possedute;

- le azioni in parola, attribuiscono ai loro titolari il diritto di nominare un Sindaco supplente con il procedimento descritto al successivo art. 23 del presente statuto

5. In caso di trasferimento a terzi, soci o non soci, le azioni alienate mantengono le loro prerogative e i loro particolari diritti. Qualora invece il trasferimento tra soci derivi dall'adempimento di obbligazioni di indennizzo dei medesimi, in relazione alla consistenza delle rispettive situazioni patrimoniali poste a base della fusione, le azioni cosi' trasferite saranno convertite automaticamente nella categoria dell'acquirente.

## **Art. 6 - Azioni**

1. Le azioni sono indivisibili e nominative.
2. La società, in osservanza delle vigenti norme di legge, può emettere azioni privilegiate o fornite di diritti speciali diversi da quelli delle precedenti azioni.
3. Salvo quanto previsto al precedente art. 5, ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.

#### **Art. 7 - Clausola di prelazione**

1. Le azioni sono liberamente trasferibili salvo il rispetto del diritto di prelazione e gradimento di cui appresso nel presente articolo.
2. Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni a terzi, soci o non soci, deve, perciò, specificare mediante lettera raccomandata A.R., all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le azioni oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo o del corrispettivo o del valore, nonché le condizioni e le modalità di pagamento ed ogni elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.
3. L'organo amministrativo entro 10 (dieci) giorni provvederà a darne notizia agli altri soci, ai quali spetta la facoltà di esercitare il diritto di essere preferiti nell'acquisto a parità di condizioni.
4. Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in proporzione al numero delle azioni sociali già possedute e potranno altresì esercitare il diritto di prelazione anche per le azioni eventualmente non acquisite dagli altri azionisti, purché ne facciano contestuale richiesta.
5. Entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dall'organo amministrativo, i soci dovranno comunicare al socio alienante per iscritto se intendono esercitare il diritto di prelazione.
6. Scaduto tale termine senza che nessun socio abbia richiesto di acquistare tutte le azioni offerte in vendita, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.
7. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato nell'offerta. Qualora il prezzo richiesto non sia ritenuto congruo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle modalità di cui al precedente comma 5 la volontà di esercitare la prelazione, esso viene rimosso, in mancanza di accordo tra le parti, alla determinazione di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società, il quale stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come di seguito precisato.  
La stessa regola si applica per il caso che l'alienazione avvenga per un corrispettivo non in denaro o senza corrispettivo per la quale venga contestato da uno degli aventi diritto il valore indicato nella comunicazione del socio alienante, dovendo in tal caso l'arbitratore procedere alla determinazione del valore della partecipazione.
8. Nell'effettuare la sua determinazione, l'arbitratore dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerte dall'acquirente e di ogni altra circostanza che viene tenuta in considerazione ai fini della determinazione di partecipazioni societarie. Resta salvo il diritto del socio alienante di rinunciare alla cessione nel caso di sua

mancata accettazione della determinazione dell'arbitratore, comunicando per iscritto tale decisione a tutti i soci e all'organo amministrativo entro 15 giorni dalla determinazione dell'arbitratore, a pena di decadenza; tale decisione di rinunciare alla cessione per il predetto motivo non costituisce giusta causa di recesso del socio alienante.

9. Lo stesso diritto di prelazione, con le medesime modalita' e termini, spetta ai soci in caso di cessione del diritto di opzione per aumenti di capitale sociale. La relativa deliberazione di aumento del capitale assunta dal competente organo societario dovra' prevedere termini per l'esercizio del diritto di opzione coerenti con la necessita' di rispettare il presente articolo.

10. Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni e' comunque subordinato all'accertamento da parte dell'organo amministrativo che l'acquirente corrisponda ad uno dei soggetti di cui al precedente art. 1, commi 2, 3 e 4.

11. Il trasferimento delle azioni a terzi non soci non produce effetti nei confronti della societa' se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo con le maggioranze di cui all'art. 19, sesto comma. Il gradimento puo' essere negato ai soggetti che si trovino, direttamente o indirettamente, in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la societa', sue controllate o collegate. Ove il gradimento venga negato per altri motivi e non venga contestualmente indicato dal soggetto che ha negato il gradimento un acquirente gradito, il socio alienante ha diritto di recedere inviando la relativa comunicazione al Consiglio di Amministrazione entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del mancato gradimento.

12. L'eventuale mancato rilascio del gradimento deve essere sempre contestualmente motivato e deve essere comunicato per iscritto al socio alienante ed a tutti gli altri soci entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'organo amministrativo della comunicazione di cui al precedente comma 2. La mancata comunicazione nei suddetti termini equivale al rilascio del gradimento stesso.

13. Qualora per un trasferimento di azioni la legge imponga l'adozione di una qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica per la selezione del soggetto privato destinato a subentrare nella posizione di socio, tale trasferimento potra' avvenire solo previa osservanza di detta procedura e per il prezzo che risultera' all'aggiudicazione della gara. Anche in questa ipotesi, ove non in contrasto con le disposizioni normative, l'alienazione al soggetto cosi' individuato e per il prezzo fissato a seguito della gara, sara' sottoposto al diritto di prelazione e gradimento statutariamente disciplinati e l'aggiudicazione diverra' definitiva solo in caso di mancato esercizio della prelazione e del rilascio del gradimento.

#### **Art. 8 - Recesso**

1. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivita' della societa';
- b) la trasformazione della societa', la fusione e la scissione;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
  - e) la modifica dei criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
  - f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
  - g) il verificarsi dell'Insanabile Stallo Decisionale di cui all'art. 9 che segue;
  - h) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.
2. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà, altresì, ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-*quater* c.c..
3. Il diritto di recesso spetta ai soci anche negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
4. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera inviata con raccomandata.
5. La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione dei dati richiesti dalla legge. 6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
6. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.
7. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute dal socio che recede, e, se emesse, devono essere depositate presso la sede sociale.
8. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.
9. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni.
10. Il Consiglio di Amministrazione offre in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione alle azioni possedute.
11. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
12. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoperte.
13. Le azioni inoperte possono essere collocate dal Consiglio di Amministrazione anche presso terzi concordemente individuati dai soci.
14. Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.
15. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445 c.c..

### **Art. 9 – Stallo decisionale**

1. In caso di mancata approvazione, in una seduta assembleare, delle delibere di cui all'art. 15, comma 2, come pure in caso di mancato raggiungimento, in una seduta assembleare, della maggioranza richiesta per l'approvazione delle delibere di cui all'art. 15, comma 3, sarà immediatamente convocata una successiva seduta avente ad oggetto la medesima proposta di delibera, al fine di consentire un'ulteriore valutazione della decisione.

2. Se per due consecutive adunanze dell'Assemblea convocate per discutere sulla medesima proposta di delibera i Soci non approvano le delibere di cui all'art. 15, comma 2, oppure non raggiungono i quorum necessari per le delibere di cui all'art. 15, comma 3 (di seguito, lo Stallo Decisionale), i Soci si incontreranno e faranno i propri migliori sforzi per sanare il dissidio evidenziatosi in occasione dello Stallo Decisionale, ricercando ragionevoli soluzioni che salvaguardino le esigenze, preminenti, della Società e ciò per un tempo pari a massimi trenta giorni dalla seconda adunanza di cui sopra (Periodo di Conciliazione).

3. Qualora, all'esito del Periodo di Conciliazione, il dissidio tra i Soci non fosse stato ricomposto e non sia stata perciò approvata, con le maggioranze di legge e di statuto, la decisione ovvero non sia raggiunto il quorum necessario che ha dato vita allo Stallo Decisionale, lo Stallo Decisionale deve considerarsi insanabile ("Insanabile Stallo Decisionale") e lo stesso costituirà valido motivo di recesso.

### **Art. 10 - Aumenti di capitale sociale**

1. Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge, con deliberazione dell'assemblea dei soci, ed in caso di aumento a pagamento le nuove azioni dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione alla quota di capitale da ciascuno di essi posseduta, salvo quanto in seguito precisato.

2. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni dalla comunicazione dell'offerta effettuata dall'Organo Amministrativo con raccomandata A.R.

3. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoperte.

4. Nei casi di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e dunque dovranno essere emesse azioni appartenenti a tutte le categorie già emesse e nelle stesse proporzioni. In mancanza la delibera è soggetta, ricorrendone i presupposti, all'art. 2376 c.c.

### **Art. 11 - Obbligazioni e finanziamenti**

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie e convertibili o altri strumenti finanziari consentiti, nei limiti e con le modalità previste dalle leggi vigenti.

2. La società potrà acquisire finanziamenti dai Soci, in conto aumento capitale o con obbligo di rimborso, in proporzione o meno alle quote di



partecipazione da essi possedute; tali finanziamenti potranno essere sia fruttiferi che infruttiferi di interessi, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia.

## **ASSEMBLEA**

### **Art. 12 - Assemblea della societa'**

1. L'assemblea della societa' e' ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'assemblea rappresenta la totalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alle leggi e al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorche' assenti e dissenzienti, salvo quanto disposto dall'art. 2437 del codice civile.

### **Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, e' convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in almeno un quotidiano a tiratura nazionale almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della convocazione, il quale puo' essere anche diverso dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale. La convocazione puo' avvenire altresì mediante invio di raccomandata AR al domicilio dei soci o con qualsiasi mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci.

2. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea puo' essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potra' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. Sono tuttavia valide le Assemblee, convocate anche in assenza delle formalita' procedurali di cui sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. In tal caso dovra' essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, non presenti.

4. Il Consiglio di Amministrazione, senza ritardo, dispone la convocazione dell'Assemblea quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e che nella domanda indichino espressamente gli argomenti da trattare.

5. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la societa' e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura o dall'oggetto della societa'. L'Assemblea ordinaria e' comunque convocata quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

### **Art. 14 - Diritto di intervento**



1. Per l'intervento in Assemblea e' necessario che i titoli azionari vengano depositati, dai legittimi possessori, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione.

2. I soci possono intervenire all'assemblea personalmente, in persona del legale rappresentante oppure a mezzo di delegati nei modi e nelle forme previste dalla legge.

3. Non potra' essere conferita delega agli Amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate, ne' agli Amministratori, sindaci e dipendenti di queste, ne' ad aziende o Istituti di credito.

4. Le deleghe devono avere forma scritta, essere rilasciate per singole assemblee e vengono depositate presso la sede legale della Societa' prima dell'Assemblea.

### **Art. 15 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria, in prima e seconda convocazione, e' validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino piu' del 50% del capitale sociale e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' del 50% dei diritti di voto esercitabili in relazione alla singola deliberazione messa in approvazione.

2. Oltre che sulle materie previste dalla legge, l'assemblea ordinaria delibera l'autorizzazione al compimento dei seguenti atti, predisposti o negoziati dall'organo amministrativo:

a) adozione degli indirizzi per la redazione del piano strategico;

b) adozione delle linee guida per le erogazioni dei servizi al territorio;

c) acquisto di partecipazioni in societa' che operano al di fuori del territorio della Regione Toscana (salvo per le societa' che svolgono attivita' strumentali rispetto a quella principale della societa').

Per queste materie, come stabilito al precedente art. 5, il voto di ogni singola azione e' differenziato nel suo peso a seconda della categoria di appartenenza ed il *quorum* deliberativo sara' calcolato tenendo conto del peso specifico di esse.

3. L'Assemblea delibera inoltre l'autorizzazione di investimenti non attinenti all'ordinaria gestione operativa del piano industriale, con impatto superiore al 5% del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato. In tal caso il *quorum* deliberativo e' innalzato al 65% del capitale sociale.

4. L'Assemblea straordinaria, in prima e seconda convocazione, e' validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino piu' di due terzi del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' di due terzi del capitale sociale.

5. Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali si rimanda a quanto previsto dall'art. 2369, comma 3 del codice civile salve le specifiche disposizioni sul punto del presente statuto.

6. Le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute con l'intervento dei soci dislocati in piu' luoghi distanti e collegati in audio o video conferenza, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalita':

- devono essere presenti nel luogo ove si tiene l'assemblea il presidente

e il segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale, facendo espressa menzione della modalita' con cui avviene il collegamento con i soci non presenti;

- il presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- il verbalizzante deve essere in grado di recepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) devono essere indicati i luoghi audio o video collegati a cura della societa' o le modalita' di collegamento. La riunione si considera tenuta nel luogo dove sono presenti il presidente e il verbalizzante.

Il Presidente dell'assemblea, per ogni sede periferica, potra' avvalersi dell'opera di un proprio coadiutore da lui designato con il compito di svolgere sotto la sua direzione e responsabilita' gli adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento della riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al Presidente che poi riferira' all'assemblea e ne dara' atto nel verbale.

Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i diversi luoghi ove si tiene l'assemblea non potesse essere realizzato per motivi tecnici, l'assemblea non potra' svolgersi in quanto non risulta validamente costituita. Nell'ipotesi in cui il collegamento venisse ad interrompersi quando l'assemblea e' gia' validamente costituita, il Presidente sospendera' la riunione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali procedera' a sciogliere l'assemblea che sara' nuovamente convocata, fermo restando le delibere gia' validamente adottate. Comunque dal verbale assembleare dovranno risultare tali circostanze, nonche' le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle persone riunite nelle sedi periferiche.

#### **Art. 16 – Presidenza dell'Assemblea**

1. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da persona designata dall'Assemblea stessa.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il diritto di intervento, anche per delega, verificare la regolarita' di costituzione dell'Assemblea, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalita' di espressione del voto.

3. L'Assemblea nomina un segretario ed eventualmente uno o piu' scrutatori scelti tra gli azionisti; nei casi di legge o quando cio' sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale viene redatto da un Notaio, nel qual caso non e' necessaria la nomina del Segretario.

#### **Art. 17 – Rinvio dell'assemblea**

1. I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia

rinviata a non oltre cinque giorni.

2. Questo diritto non puo' esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 18 – Composizione del Consiglio di Amministrazione - Assemblee speciali delle azioni di categoria**

1. La societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 5 (cinque) membri per la cui nomina valgono le seguenti regole.

2. L'assunzione della carica di amministratore e' subordinata al rispetto delle norme vigenti in materia di incompatibilita' e inconfiribilita' degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

3. Alla nomina degli amministratori si procedera' con le seguenti modalita'.

3.1 I soci titolari delle azioni appartenenti ad ognuna delle quattro categorie indicate all'art. 5 saranno convocati in apposita separata assemblea chiamata ad eleggere i membri degli organi sociali di propria spettanza. Le assemblee speciali di categoria si svolgeranno con le forme dell'assemblea ordinaria essendo chiamate a decidere sulla nomina degli organi sociali.

La convocazione sara' effettuata secondo quanto previsto dai precedenti artt. 13, 14, 15 e 16 in quanto compatibili. I relativi verbali saranno riportati sul libro delle decisioni dei soci.

Le assemblee speciali di categoria per l'elezione dei componenti degli organi amministrativi dovranno tenersi presso la sede sociale, possibilmente nello stesso giorno per tutte le categorie in orari diversi, anche in tele-video conferenza ai sensi dell'art. 13 che precede.

3.2 L'Assemblea speciale di categoria, in prima convocazione, e' validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino piu' del 50% del capitale sociale portato dalle azioni di categoria e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' del 50% del capitale sociale portato dalle azioni di categoria mentre in seconda delibera con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti ed il capitale dagli stessi rappresentato.

Nel caso una o piu' delle assemblee in oggetto non esprima tutti i nominativi di propria spettanza, all'esito del procedimento di cui sopra, la nomina dei componenti mancanti sara' effettuata dall'assemblea generale ordinaria, in funzione vicaria dell'assemblea speciale inadempiente, con le regole ordinarie, che dovra' essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione.

3.3 Il quinto componente, nominato come consigliere indipendente, sara' eletto invece a maggioranza dall'assemblea generale con le regole ordinarie. La relativa delibera deve riportare, il voto favorevole della maggioranza di almeno tre categorie di azioni emesse tra cui necessariamente quelle di categoria A e D, piu', alternativamente per ogni consiliatura, la categoria B o C che non nomina il Presidente del consiglio di amministrazione ai sensi del successivo punto 3.4.

3.4 Tra i membri nominati dagli azionisti di categoria A deve essere poi

scelto l'Amministratore Delegato da parte del Consiglio mentre il Presidente ed il Vice Presidente vengono nominati dall'assemblea speciale rispettivamente di categoria B e C -o dal Consiglio ove queste non vi abbiano provveduto- con la regola dell'alternanza a valere per ciascuna consiliatura.

3.5 Qualora nel corso del mandato venga a cessare un componente del Consiglio, la sua sostituzione dovrà rispettare i criteri ed il procedimento di cui sopra.

Operando la cooptazione, il Consiglio dovrà nominare un nuovo membro su indicazione della maggioranza delle azioni appartenenti alla categoria competente ad esprimere il nominativo da sostituire, convocando poi senza indugio l'assemblea speciale di categoria per la conferma in carica; per la nomina dell'amministratore indipendente valgono le norme di legge con la precisazione che il Consiglio dovrà provvedere senza indugio a convocare l'assemblea per la conferma o la sostituzione del medesimo.

4. Nel procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, così come alla sostituzione dei consiglieri che cessano dalla carica, nel corso del mandato, per dimissioni o altra causa, si terranno presenti le disposizioni tempo per tempo vigenti in relazione alla diversità di genere dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso arrotondato per eccesso.

5. Gli Amministratori durano in carica sino a tre esercizi e sono rieleggibili.

6. Se per dimissioni o per altre cause viene a mancare più della metà degli Amministratori si intende decaduto l'intero Consiglio e devono convocarsi d'urgenza le assemblee speciali di categoria per la totale ricostituzione del Consiglio secondo le regole di cui sopra.

7. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

8. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio, ed una indennità di carica stabilita dall'Assemblea degli azionisti.

9. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e deleghe, in conformità dell'atto costitutivo e dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

#### **Art. 19 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio si riunisce, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci o comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta almeno uno dei suoi membri o del Collegio Sindacale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche a mezzo di conferenza telefonica o di videoconferenza, a condizione che i partecipanti alla riunione siano sicuramente identificati e siano posti in grado di seguire la discussione, di parteciparvi e, se necessario, di ricevere e trasmettere documentazione. In tale ipotesi il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione o il Notaio, che provvedono a redigere e a sottoscrivere il verbale relativo.

2. La convocazione viene fatta mediante avviso agli Amministratori e ai

Sindaci, inviato, di regola, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

3. In caso di urgenza il Consiglio puo' essere convocato anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica con preavviso di almeno ventiquattro ore.

4. La riunione del Consiglio e' ugualmente valida in mancanza delle formalita' di cui sopra qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e i Sindaci effettivi.

5. Per la validita' dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. In caso di parita' di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

7. Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.

#### **Art. 20 - Presidente e rappresentanza della societa'**

1. La firma sociale e la rappresentanza della societa' di fronte a terzi e in giudizio, salvo quanto previsto all'art. 21, spetta disgiuntamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato. In caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice Presidente.

2. Agli altri Amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri attribuiti dal presente Statuto o loro delegati, nel rispetto delle norme di legge, dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione e' investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Societa' e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea dei soci.

2. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte dei propri poteri ad uno o piu' dei suoi componenti od anche ad un Comitato Esecutivo nei limiti delle leggi vigenti e del presente Statuto. La delega si intende conferita con facolta' di nomina e di revoca di Procuratori Speciali per singoli affari o gruppi di affari e con l'obbligo di riferire al Consiglio delle attivita' svolte in forza della delega stessa.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre facolta' di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad Amministratori, a Dirigenti, Funzionari ed anche a terzi.

4. Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri al medesimo organo riservati per legge, nonche' i poteri relativi a:

a. predisposizione degli atti di programmazione, dei piani di investimento e dei piani di assunzione del personale;

b. le eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;

c. le decisioni inerenti all'assunzione di partecipazioni da parte della societa' in enti, istituti, organismi e societa', fatto salvo quanto previsto all'art. 15.2, lett. c) e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la societa' stessa;

d. alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;

e. prestazioni di garanzia, fidejussioni e concessioni di prestiti per un va-

lore superiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) per singola operazione;

f. assunzioni di mutui per un valore superiore a € 7.000.000,00 (settemilioni virgola zero zero) per singola operazione;

g. approvazione dei piano industriale triennale, del budget annuale e del modello organizzativo della societa'.

5. Il Consiglio di Amministrazione e' tenuto, inoltre, a sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci quanto previsto all'art. 15.2, lett. a) e b) del presente statuto.

#### **Art. 22 – Amministratore Delegato**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facolta' di nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri e contestualmente gli emolumenti. Tale Amministratore dovra' essere scelto tra i due consiglieri nominati dall'assemblea speciale degli azionisti di categoria "A".

2. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato non viene costituito il Comitato Esecutivo e le deleghe di cui al secondo comma dell'articolo 21 possono essere attribuite, nel rispetto della normativa vigente, soltanto al Presidente ed all'Amministratore Delegato.

3. Il Consiglio di Amministrazione conferisce all'Amministratore Delegato, con apposita deliberazione, tutti o alcuni dei poteri e responsabilita' che lo statuto riserva al Consiglio stesso, nel rispetto dello statuto medesimo e della legge.

4. Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto motivato, puo' revocare la nomina di cui al primo comma del presente articolo.

#### **COLLEGIO SINDACALE**

##### **Art. 23 - Composizione del Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati nel rispetto dei diritti di categoria di cui all'art. 5 dello statuto e di quanto qui di seguito previsto. I membri del Collegio restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Alla nomina dei sindaci si procedera' con il sistema delle assemblee speciali di categoria seguendo le regole sopra previste all'art. 18 per la nomina dei membri dell'organo amministrativo, tenendo presente i diritti particolari di nomina spettanti alle varie categorie di azioni emesse.

3. In particolare:

= i soci possessori di azioni di categoria "A" nomineranno, numero 1 (uno) sindaco effettivo con funzione di Presidente del Collegio;

= i soci possessori di azioni di categoria "B" nomineranno, numero 1 (uno) sindaco effettivo;

= i soci possessori di azioni di categoria "C" nomineranno, numero 1 (uno) sindaco effettivo;

= i soci possessori di azioni di categoria "D" nomineranno, numero 1 (uno) sindaco supplente.

Un sindaco supplente sara' eletto dall'assemblea speciale di categoria di azioni "B" o "C" con la regola dell'alternanza.

4. Nel procedere alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e alle eventuali sostituzioni dei sindaci effettivi, cessati per dimissioni o altra causa, con i sindaci supplenti si terranno presenti le disposizioni tempo

per tempo vigenti in relazione alla diversita' di genere dei componenti del Collegio Sindacale stesso.

5. L'integrazione del Collegio dovra' avvenire con le stesse regole e criteri previsti per la nomina.

6. L'assunzione della carica di sindaco e' subordinata, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilita' e inconfiribilita', al possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti dalla legge.

7. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.

8. L'emolumento dei Sindaci e' stabilito all'atto della nomina.

9. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito.

10. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei Sindaci. Esso e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **BILANCIO ED UTILI**

### **Art. 24 - Bilancio sociale**

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla compilazione del bilancio di esercizio, osservando le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Art. 25 – Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili**

1. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

2. Il Dirigente sara' scelto tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attivita' di amministrazione o di controllo ovvero di funzioni dirigenziali nel settore finanza, amministrazione o controllo presso societa' di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro.

### **Art. 26 - Utili di esercizio**

1. Gli utili risultanti dal bilancio annuale saranno cosi' ripartiti:

- a) un ventesimo alla riserva legale fino al raggiungimento di una riserva pari al quinto del capitale sociale;
- b) il residuo a remunerazione del capitale, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

## **CONTROVERSIE**

### **Art. 27 – Foro competente**

1. Per qualunque controversia dovesse insorgere relativa ai rapporti sociali tra i soci, ovvero tra i soci e gli amministratori e/o la societa' il foro



competente in via esclusiva e' quello di Firenze.

**NORME FINALI**

**Art. 28 - Scioglimento e liquidazione**

1. In caso di scioglimento della societa', l'assemblea determina le modalita' della liquidazione e nomina uno o piu' liquidatori fissando la durata del loro mandato, i poteri e gli eventuali compensi.

**Art. 29 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni di legge in materia.

F.to Paolo Regini

" Riccardo Cambi Notaio

=====